

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

del 20 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

² Sono fatti salvi gli articoli 101–111 della legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–102 della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo (legge sull'asilo) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 1952⁵ sulla cittadinanza (legge sulla cittadinanza).⁶

Art. 2⁷ Gestione del sistema d'informazione

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

Art. 3 Scopo del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

RU 2006 1931

¹ RS 101

² FF 2002 4181

³ RS 142.20

⁴ RS 142.31

⁵ RS 141.0

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

² Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:⁸

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b. rilascio di permessi per le persone registrate;
- c.⁹ controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LStr¹⁰, dell'Accordo del 21 giugno 1999¹¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'Accordo del 21 giugno 2001¹² di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (accordi sulla libera circolazione);
- d. rilascio e controllo dei visti;
- e. attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g. compiti di cui alla LCit¹³;
- h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
- i. applicazione degli accordi sulla libera circolazione.

³ Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:¹⁴

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b. rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;
- c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
- d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi¹⁵;
- e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **142.20**).

¹⁰ RS **142.20**

¹¹ RS **0.142.112.681**

¹² RS **0.632.31**

¹³ RS **141.0**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

¹⁵ RS **142.31**

- f.¹⁶ valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'UFM;
- g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi.

⁴ Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

⁵ Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.¹⁸

Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione contiene dati concernenti:

- a. l'identità delle persone registrate;
- b. i compiti specifici dell'UFM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.¹⁹

² Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992²⁰ sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 5 Responsabilità

¹ L'UFM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.²¹

² ...²²

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

¹⁷ RS **831.10**

¹⁸ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **431.02**).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²⁰ RS **235.1**

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²² Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

Art. 6²³ Diritto d'accesso e diritto di rettifica

¹ Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD²⁴) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'UFM.

² I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'UFM.

Sezione 2: Trattamento dei dati**Art. 7** Autorità competenti

¹ L'UFM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.²⁵

² Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD²⁶).²⁷

³ Secondo l'accordo del 6 novembre 1963²⁸ tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

⁴ Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

Art. 8²⁹ Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente all'UFM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²⁴ RS **235.1**

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²⁶ RS **235.1**

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²⁸ RS **0.142.115.143**

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione

Art. 9 Procedura di richiamo

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:³⁰

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b. ³¹ autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo³² e la LStr³³;
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995³⁴,
 2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 1997³⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

³¹ Abrogata dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR (RU **2006** 1941). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **142.20**).

³² RS **142.31**

³³ RS **142.20**

³⁴ RS **172.213.61**

³⁵ RS **120**

- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

² L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:³⁶

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, autorità cantonali di assistenza sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b.³⁷ autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LStr;
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
 - 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'extradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della LAsi,
 - 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della LAsi;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
- g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

³⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR (RU **2006** 1941). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **142.20**).

Art. 10 Concessione dell'accesso

¹ La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'UFM.³⁸

² I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

Art. 11 Concessione dell'accesso a terzi incaricati

¹ Se l'UFM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStr³⁹, la legge sull'asilo⁴⁰ o la legge sulla cittadinanza⁴¹, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.⁴²

² L'UFM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.⁴³

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati**Art. 12** Ripresa da parte dei Cantoni

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStr⁴⁴, la legge sull'asilo⁴⁵ o la legge sulla cittadinanza^{46,47}

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

39 RS 142.20

40 RS 142.31

41 RS 141.0

42 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

44 RS 142.20

45 RS 142.31

46 RS 141.0

47 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

² La richiesta va indirizzata all'UFM.⁴⁸

Art. 13 Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

¹ L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁴⁹

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992⁵⁰ sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

² L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁵¹

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi⁵² affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti;
- f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁵⁰ RS **431.01**

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁵² RS **142.31**

Art. 14⁵³ Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15⁵⁴ Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD⁵⁵, dagli articoli 105–107 LStr⁵⁶ nonché dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo⁵⁷.

Sezione 5: Disposizioni esecutive**Art. 16** Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD⁵⁸) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

- a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
- b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c. la durata di conservazione dei dati;
- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 18** Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **142.20**).

⁵⁵ RS **235.1**

⁵⁶ RS **142.20**

⁵⁷ RS **142.31**

⁵⁸ RS **235.1**

1. Legge federale del 26 marzo 1931⁵⁹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 22d e 22e

Abrogati

2. Legge del 26 giugno 1998⁶⁰ sull'asilo

Art. 100

...

Art. 101

...

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 2006⁶¹

⁵⁹ [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I

⁶⁰ RS 142.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

⁶¹ DCF del 12 apr. 2006 (RU 2006 1939).